

ORIGINALE

ORDINANZA N. 5 ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 15 DEL 15-12-2021

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA FINO AL 30.04.2022.

IL SINDACO**Premesso che:**

- le sorgenti mobili - unitamente alle altri fonti di emissione derivanti dalle attività primarie secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. - sono causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene ed idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla *"Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

- il succitato D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/mc da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10/11/2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dall'anno 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Preso atto che

- la Regione Veneto, con D.C.R.V. 18/04/2016 n. 90 ha approvato il *"Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera"* (P.R.T.R.A.);

- con D.G.R.V. 06/06/2017 n. 836 è stato approvato il *"Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"*, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

- Tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. E' prevista inoltre l'attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto: livello di *"nessuna allerta - semaforo verde"*, livello di *"allerta 1 - semaforo arancio"*, livello di *"allerta 2 - semaforo rosso"*, che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Tale Accordo prevede che, a partire dall'01/10/2020 siano introdotte limitazioni anche per le autovetture e i veicoli commerciali diesel Euro 4 già dal livello di *"nessuna allerta - semaforo verde"*;

-il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) convocato dalla Regione Veneto nelle date 06/09/2018, 05/09/2019 e 26/09/2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito ai Comuni capoluogo ed alle Province l'obbligatorietà dell'applicazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare attraverso l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;

- il *"Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel P.R.T.R.A. e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili"*, sottoscritto a Luglio 2019, ha tra i propri obiettivi quello di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano;

Preso atto, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che:

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), riunito nelle sedute del 09/07/2020 e dell'11/08/2020 (di cui al verbale prot.n. 135053/2020 del 14/09/2020), d'intesa con le Regioni firmatarie dell'Accordo, ha espresso la decisione di differire le misure di limitazione relative ai mezzi Euro 4 alimentati a diesel a Gennaio 2021 o, nel caso in cui gli approfondimenti tecnici sullo stato della qualità dell'aria da parte delle ARPA delle singole Regioni lo consentissero, all'01/10/2021;

- con la D.G.R.V. 16/09/2020 n. 1355 la Regione Veneto ha disposto il differimento all'01/01/2021 dell'entrata in vigore delle ulteriori limitazioni relative ai veicoli Euro 4 a diesel al livello *"semaforo verde - nessuna allerta"*, al fine di offrire un contributo concreto per cercare di equilibrare, nella fase post *"lockdown"* l'utilizzo del trasporto pubblico e quello privato, andando incontro ai cittadini che hanno avuto un pesante impatto economico dagli effetti della pandemia;

- con la D.G.R.V. 29/12/2020 n. 1898 è stato stabilito l'11/01/2021 come data di entrata in vigore del blocco dei veicoli Euro 4 diesel con il livello *"semaforo verde - nessuna allerta"*;

- con il Decreto 08/01/2021 n. 1 del Coordinatore dell'Unità di Crisi D.P.G.R. 21/01/2020 n. 23 – O.C.D.P.C. n. 630/2020 recante "*Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Limitazione della circolazione dei mezzi diesel Euro 4. Differimento del termine al 10 gennaio 2021. D.G.R. n.1898 del 29/12/2020. Ulteriore differimento per esigenze di sanità pubblica*", è stato stabilito che il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 4 nel territorio del Veneto disposto con D.G.R.V. 29/12/2020 n. 1898 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato d'emergenza per contagio da COVID-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. 1/2018, preannunciando contestualmente l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano di misure straordinarie;
- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 è stato prorogato fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 è stato prorogato fino al 31/07/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con la L. 16/09/2021 n. 126, di conversione con modifiche del D.L. 23/07/2021 n. 105, è stato prorogato fino al 31/12/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ritenuto pertanto, in considerazione del combinato disposto della D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238, della D.G.R.V. 09/08/2021 n. 1089, del Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi 08/01/2021 n. 1 e delle Delibere del Consiglio dei Ministri e Decreti successivamente intervenuti, nonché della nota provinciale prot.n. 38981 del 14/09/2021 (agli atti comunali al prot.n. 27184 del 14/09/2021) e dell'ulteriore conferma regionale espressa in sede di T.T.Z. del 09/08/2021, che - in ragione del persistere dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 alimentati a diesel con il livello "*semaforo verde - nessuna allerta*";

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10, la cui modalità di attivazione è stata riformata recentemente da ARPAV e applicata a far data dell'01/10/2021:

* ***semaforo verde - nessuna allerta***: nessun superamento misurato e previsto, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM10 per un numero di giorni consecutivi inferiore a 4;

* ***semaforo arancio - livello di allerta 1***: attivato dopo almeno 4 giorni consecutivi di superamento misurato e previsto, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM10;

* ***semaforo rosso - livello di allerta 2***: attivato dopo almeno 10 giorni consecutivi di superamento misurato e previsto, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM10;

* ***rientro in semaforo verde - nessuna allerta***: almeno due giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero misurato e previsto in area in cui è attivo un livello di allerta superiore;

- ARPAV, al raggiungimento del livello di *allerta 1 - semaforo arancio* o del livello di *allerta 2 - semaforo rosso*, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, così come da recente riforma;

Visti e richiamati in via principale e senza pretesa di esaustività:

- l'art. 33 della L.R. 16/04/1985 n. 33 "*Norme per la tutela dell'ambiente*" e s.m.i.;

- gli artt. 5-6 e l'art. 7, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*", secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse e, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30/06/1999 n. 2708/99/SIAR recante "*Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità del 21/04/1999 n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione*";

- la D.G.R.V. 26/11/2004 n. 3748, come modificata dalla successiva D.G.R.V. 11/04/2006 n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: "*I veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs. 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione internazionale*";

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., in particolare l'art. 182 comma 6-bis;

- il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" e s.m.i.;

- la D.G.R.V. 23/10/2012 n. 2130 di approvazione della nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Montecchio Maggiore è inserito nella zona "*IT0511 Agglomerato Vicenza*"; - il D.P.R. 16/04/2013 n. 74 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192*" e s.m.i., in particolare l'art. 5 comma 1, e quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del D.Lgs. 10/06/2020 n. 48;

- la D.G.R.V. 10/02/2015 n. 122 recante "*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006*";

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato dalla Regione Veneto con D.C.R.V. 18/04/2016 n. 90;

- la D.G.R.V. 06/06/2017 n. 836 di approvazione del "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*";

- il D.M. 07/11/2017 n. 186 *"Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"*;
- la D.G.R.V. 29/12/2020 n. 1855 di *"approvazione della revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 approvata con D.G.R.V. n. 2130 del 23/10/2012"*, in base alla quale Zermeghedo è inserito nella zona *"IT0520 Agglomerato di Vicenza"*;
- la D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238 di approvazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10/11/2020 della Corte di Giustizia europea;
- la D.G.R.V. 09/08/2021 n. 1089 recante indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238;

Richiamate le indicazioni:

- del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal P.R.T.R.A. e dall'Accordo di Bacino Padano, riguardanti principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento attraverso azioni di incentivazione e misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando inoltre molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- fornite dalla Regione Veneto durante il T.T.Z. del 09/08/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste dalle DD.G.R.V. 02/03/2021 n. 238 e 09/08/2021 n. 1089 per una maggiore omogeneità dei provvedimenti da assumere;

Valutati:

- gli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z., ultimo in ordine di tempo, del 27/09/2021 e le conseguenti azioni da adottarsi fino al 30/04/2022 in conseguenza dell'intervenuta approvazione della D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238 e della D.G.R.V. 09/08/2021 n. 1089 e di quanto definito dalla Regione Veneto anche nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. del 24/06/2021, in affiancamento alle ulteriori avviate iniziative e misure provinciali di cui al *"Patto dei Sindaci per la qualità dell'aria"* di carattere strategico/pianificatorio di lungo periodo;
- le note provinciali prot.n. 41401 del 28/09/2021 e prot.n. 41843 del 30/09/2021, registrate rispettivamente agli atti comunali al prot.n. 5114 del 29/09/2021 e al prot.n. 5159 del 30/09/2021;
- il D.M. Sanità 05/09/1994 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*,

Ritenuto quindi necessario l'apporto del contributo comunale, unitamente alle azioni / misure che i vari soggetti attuatori di ogni ordine e grado devono assumere, affinché gli effetti possano avere margini di successo nel contrasto all'inquinamento dell'aria da PM10;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni nazionali, regionali e/o provinciali:

ORDINA

di istituire, **dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2022 compreso**, le seguenti azioni rivolte **alla collettività**, in esecuzione delle più recenti indicazioni della Regione Veneto di cui alla D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238 e alla D.G.R.V. 09/08/2021 n. 1089, nonché di quanto delineato in sede di Tavoli Tecnici Zonali e nel "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", avendo altresì considerazione della conformazione, peculiarità e specificità del territorio comunale e della realtà socioeconomica del contesto locale:

A) LIVELLO "SEMAFORO VERDE - NESSUNA ALLERTA":

1) DIVIETO di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

-degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

2) DIVIETO di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, ...) - aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe "3 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07/11/2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

3) DIVIETO di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali). I cittadini sono invitati ad utilizzare per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, delle potature di alberi, delle foglie, degli sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, i servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. - quale gestore del servizio di igiene urbana - oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, prendendo in considerazione, tra le varie soluzioni, la cippatura del materiale;

4) OBBLIGO, fino alla data di spegnimento dell'impianto di riscaldamento, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:

- **a massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.1-residenza e assimilabili; E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6-attività sportive;

- **a massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

B) LIVELLO "SEMAFORO ARANCIO - LIVELLO DI ALLERTA 1":

in caso di raggiungimento del livello "semaforo arancio - livello di allerta 1" (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per almeno 4 giorni consecutivi) sino alla revoca:

1) DIVIETO di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

-degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

2) DIVIETO di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, ...) - aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe "4 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07/11/2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

3) DIVIETO di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali). I cittadini sono invitati ad utilizzare per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, delle potature di alberi, delle foglie, degli sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, i servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. - quale gestore del servizio di igiene urbana - oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, prendendo in considerazione, tra le varie soluzioni, la cippatura del materiale;

4) OBBLIGO, fino alla data di spegnimento dell'impianto di riscaldamento, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:

- **a massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6-attività sportive;

- **a massimi di 18°C** (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici;

- **a massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

5) **DIVIETO di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea e obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici.** Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato dei liquami e dei concimi a base di urea;

C) LIVELLO "SEMAFORO ROSSO – LIVELLO DI ALLERTA 2":

in caso di raggiungimento del livello "semaforo rosso – livello di allerta 2" (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per almeno 10 giorni consecutivi) sino alla revoca:

1) DIVIETO di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

2) **DIVIETO di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, ...) - aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe "4 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07/11/2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

3) **DIVIETO di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali).** I cittadini sono invitati ad utilizzare per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, delle potature di alberi, delle foglie, degli sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, i servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. - quale gestore del servizio di igiene urbana – oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, prendendo in considerazione, tra le varie soluzioni, la cippatura del materiale;

4) **OBBLIGO, fino alla data di spegnimento dell'impianto di riscaldamento, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:**

- **a massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6-attività sportive;

- **a massimi di 18°C** (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici;

- **a massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 es.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

5) **DIVIETO di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea e obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici.** Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato dei liquami e dei concimi a base di urea;

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

- che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

- che l'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina:
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

-che ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/> ;

- che le misure di cui i punti A, B e C divengono efficaci al momento della comunicazione alla cittadinanza mediante il sito internet del comune di Zermeghedo (www.comune.zermeghedo.vi.it) e/o dagli organi d'informazione del raggiungimento del primo o secondo Livello di criticità e restano in vigore fino alla comunicazione da parte di ARPAV del rientro al livello di criticità precedente che verrà comunicato alla cittadinanza mediante il sito internet istituzionale (www.comune.zermeghedo.vi.it) , dagli organi di informazione e dal bollettino aggiornato consultabile alla pagina:
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php .

ESCLUSIONI

sono escluse da quanto disposto al punto 3. di cui alla lettera A) (LIVELLO "SEMAFORO VERDE - NESSUNA ALLERTA") del presente provvedimento, le attività agricole che necessitano l'operazione di abbruciamento provenienti da operazioni di potatura/estirpazione di piante malate con le seguenti prescrizioni:

-Presentazione al comune di Zermeghedo specifica comunicazione di bruciamento allegando dichiarazione di tecnico abilitato (agronomo, ...) completa di documentazione fotografica, che attesti l'effettivo stato di malattie delle piante e la necessità di bruciamento delle stesse;

-l'Azienda dovrà comunicare al Comune di Zermeghedo, i giorni e gli orari in cui avverrà la distruzione delle piante

- le attività di bruciatura dovranno essere sospese in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancione) e livello di allerta 2 (semaforo rosso):

- Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione che dovrà essere specificato nella comunicazione di bruciamento;

- è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

-possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;

-la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;

- la combustione controllata in deroga deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, **esclusivamente dalle ore 16.00 alle ore 8.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 17.00 alle ore 9.00 durante la vigenza dell'ora legale;**

- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino a completa estinzione di focolai e braci;

- rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel presente articolo;

MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che l'inosservanza delle sopra riportate disposizioni di cui i punti A), B) C) del presente provvedimento è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e, qualora ne ricorrano i presupposti, da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

a) la Collettività ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti, ad utilizzare per l'alimentazione dei propri veicoli carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);

b) le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel succitato periodo, dei mezzi a minore emissione;

c) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;

d) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

e) la Collettività ad adottare stili di guida morbida, ecocompatibile ed intelligente; ad assicurare una corretta manutenzione del veicolo, con il triplice vantaggio di conseguire la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di inquinanti in atmosfera ed incrementare la sicurezza sulla strada; ad osservare, ad esempio, le regole, la Guida ed i "*Consigli agli automobilisti*" di cui al D.M. 14 luglio 2016;

f) la Collettività ad assumere nella quotidianità tutti quei comportamenti spontanei virtuosi e responsabili, i cui benefici possono contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente circostante, rendendosi parte attiva e consapevole nel processo di cambiamento delle abitudini consumistiche e sovente coltivate in modo ignaro;

g) la Collettività ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute e, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, a ridurre il rischio di esposizione:

- limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione di PM10;
- limitando l'apertura delle finestre, soprattutto il mattino e la sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili;
- limitando/evitando di passeggiare all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
- limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Corpo di Polizia Locale Intercomunale Vicenza Ovest- SEDE di Arzignano , Via Dei Martiri n.71/C;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Montebello Vicentino;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione
- ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;
- Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco
ALBIERO LUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.